J.E.G

La presente deliberazione viene affissa il 20510-2015

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 390 del 1761U. 2005

Oggetto: Trib. Bn- Panza Pellegrino C/ Provincia di Benevento + Comune di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno <u>D(</u> la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta		
1) On le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	ASSENTE
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA L'ASSESSORE PROPONENTE

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 07/4/05 il sig. Panza Pellegrino agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento + Comune di Benevento per il risarcimento dei danni a proprietà privata;

Con determina n.381/1/2005 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione

a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E..., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso Trib. Bn notificato il 07/4/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 381/1/2005;

Esprime parere favorevole circa l	la regolarità tecnica della proposta.
	Il Dirigente Settore Avvocatura (Avv. Vincenzo Catalano)
Esprime parere favorevole circa Lì	la regolarità contabile della proposta
	Il Dirigente del Settore FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO (dr. Sergio Muollo)
	LA GIUNTA
Su relazione del Presidente A voti unanimi	

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.381/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso Trib. Bn notificato il 07/04/05; Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

DELIBERA

'erbale letto, confermatore sottoscritto (Dr. Gianclaudio ANNELLA)	IL PRESIDENTE (Qa le Carmine(NARDONE)
Registro Pubblicazione si certifica che la presente deliberazione è stata affissa a giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.	ull'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 vo 18.08.2000, n. 267.
2 0 G I U. 2005	
IL MESSO	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott Gianclaudio IANNELLA)
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo I contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell' 267.	Pretorio in data <u>2 N G W. 2005</u> e art. 125 del T.U. – D.Lgs vo 18.08.2000, n.
SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono 27 LUG. 2005	stati sollevati rilievi nei termini di legge.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO	IL SIGSEGRETARIO GENERALE (F to Dott. Gianclaudio IANNELL)
Si certifica che la presente deliberazione è divenur 18.08.2000, n. 267 il giorno Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, de Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 13267)	comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
♦ E' stata revocata con atto n del	
BENEVENTO, II7 LUG. 2005	
	IL SEGRETABLO GENERALE (Dott Gianclaudio LANNELLA)
Copia per SETTORE AVVOCATURA II SETTORE II SETTORE II SETTORE II Revisori dei Conti Nucleo di Valutazione 73.6.05 II Couf. Cayayaya	prot. n. ES - 6023 prot. n

Par Volja M-04-05 PAR STUDIO LEGALE ASSOCIATO
FUSCO

Via Cupa dell'Angelo. 10 - 82100 BENEVENTO Tel. 0824.315381 - 315573 P. IVA e C.F. 01 066 240 621

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Atto di citazione per chiamata in causa di terzi

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale con sede in Benevento alla Via Annunziata, Palazzo Mosti, rappresentato e difeso, in virtù di determinazione n.85 dell'11.03.05 e giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo ex art.269, comma 2, cpc dall'Avv. Raffaele Fusco, con studio e domicilio eletto in Benevento alla Via Cupa dell'Angelo, 10,

premesso

- che con atto di citazione, del seguente tenore letterale, notificato in data 28.01.05, PANZA PELLEGRINO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, il COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro-tempore:

"TRIBUNALE DI BENEVENTO

Atto di citazione

PANZA PELLEGRINO, nato a Benevento il 5.02.1926, ivi residente alla C.da Santa Clementina, c.f. PNZ PLG 26B05 A783Q, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Roberto Prozzo, con studio e domicilio eletto in Benevento alla Via Nicola da Monteforte, 5

espone

- l'esponente è proprietario di un apprezzamento di terreno sito in Benevento alla C.da Santa Clementina, riportato in catasto al fol.46, particella 85, esteso Ha 1.27.10;
- con delibera consiliare n.969, del 9 giugno 1988, il Comune di Benevento, approvò un progetto di variante dell'asse interquartiere ovest, e dispose di procedere all'occupazione d'urgenza delle aree necessarie per la esecuzione dei lavori;
- nel piano particellare grafico e descrittivo d'esproprio era compresa anche la suddetta particella, per una superfice di mq 4.600;
- termine di validità dell'occupazione fu fissato in 5 anni con decorrenza dalla data di effettiva occupazione;
- non fu fissato alcun termine per l'inizio e il compimento della procedura espropriativa;
- l'occupazione è avvenuta in data 13 settembre 1988;
- con delibera di Giunta n.1562 del 7.08.92, il termine di validità dell'occupazione è stato prorogato di due anni, e quindi fino al 13 settembre 1995:
- con nota del 4 febbraio 1991 il Comune ha offerto all'esponente il pagamento di una indennità di esproprio di £.101.200.000, e di una indennità di occupazione di £.5.903.330, per un totale di £. 107.103.330;
- l'esponente ha comunicato di accettare l'indennità;
- il Comune, tuttavia, non ha mai provveduto al pagamento;
- anche il termine di validità dell'occupazione temporanea è scaduto, e la procedura espropriativa non è stata portata a compimento;
- le opere, invece, sono state realizzate, con la irreversibile trasformazione di una superficie complessiva di 5.338 mq., che il Comune ha frazionato con l'attribuzione del nuovo numero di particella 786;
- con lettera del 21 marzo 2000 l'esponente ha intimato al Comune di provvedere al pagamento di tutto quanto gli compete a titolo di indennità e/o risarcimento danni, sia per il periodo di durata dell'occupazione che per la

NOTHION

PROVINCIA DI BENEVENTO

- 7 APR 2005

Strimonic

Patrimonic

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0008325
Data 11/04/2005
Nr. Prot. 001 CITAZIONE SIG. PAN.
Oggetto ATTO DI CITAZIONE SIG. PAN.
PELLEGRINO
PELLEGRINO
Dest. Edilizia Settore; [...]

Settore Avvocature

The M. L. O. S

perdita della proprietà;

- il Comune, con nota del 2 maggio 2000, ha risposto che "con nota del 8.5.97 l'Amministrazione Provinciale di Benevento comunicò a questo Comune che il mappale 85 del foglio 46 di proprietà Panza Pellegrino era stato già occupato per i lavori della costruendo tangenziale Ovest per mq. 6840 e che le indennità erano state già pagate con ordinativo di pagamento del 14.12.79";
- l'esponente, avendo perso la disponibilità dell'immobile di sua proprietà, intende ottenere il risarcimento dei danni, in misura equivalente al valore venale dei suoli, nonché il risarcimento dei danni per tutti i periodi di occupazione illegittima (con il presente atto intima al Comune di provvedere al pagamento delle indennità per l'eventuale periodo di occupazione legittima, e lo costituisce in mora, riservandosi di proporre separata azione dinanzi alla Corte di Appello);

osserva

- la controversia rientra nella giurisdizione dell'A.G.O.;
- la Corte Costituzionale, con sentenze n.204/04 e 284/04 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.34 del D.L.vo 80/98, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione del G.A. le controversie aventi ad oggetti gli atti, i provvedimenti e i comportamenti anzicchè gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia di urbanistica ed edilizia, nonchè nella parte in cui ha devoluto alla giurisdizione del Giudice amministrativo tutte le controversie, ivi comprese quelle di carattere risarcitorio, anziché limitarsi ad estendere la giurisdizione amministrativa alle sole controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via di giurisdizione esclusiva;
- va aggiunto che anche prima dell'intervento della Corte Costituzionale la giurisprudenza aveva precisato che non sussiste(va) la giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma quella del G.O., quando, mancando una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità, non si realizza il fenomeno della c.d. accessione invertita, ma solo un fatto generatore di danno (Cass.Sez.Un., 6.06.03 n.9139; 9.06.04 n.10978);
- l'occupazione e illegittima *ab initio*, perché nella delibera di approvazione del progetto non risulta indicato il termine per il compimento della procedura espropriativa:"in tema di espropriazione per pubblico interesse, la mancanza iniziale dei termini di cui all'art.13 l. 25 giugno 1865 n.2359 e segnatamente dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni, vizia in radice la dichiarazione di pubblica utilità, comportandone l'originaria invalidità, che si traduce in giuridica inesistenza per carenza di un suo carattere essenziale tipico" (Cass.Civ.sez.un.,19.05.04.n.9532).
- nella delibera di approvazione del progetto, in verità, risulta indicato il termine di durata dell'occupazione d'urgenza: ma è noto che il procedimento di occupazione d'urgenza è un procedimento distinto e diverso da quello di espropriazione;
- in ogni caso anche il termine di validità dell'occupazione è scaduto, senza il completamento della procedura espropriativa;
- attesa la iniziale mancanza, o comunque la sopravvenuta scadenza del termine, siamo in presenza di un'occupazione cosiddetta "usurpativa";
- -il problema non si pone per la maggiore estensione di terreno occupata sine titulo: per tale porzione l'occupazione è comunque illegittima ad origine;

- a ciò consegue che l'esponente ha diritto al risarcimento dei danni, con determinazione del valore alla data in cui viene proposta la domanda, dichiarando di non voler ottenere la restituzione, ma il risarcimento del danno;
- l'attore ha diritto anche al risarcimento dei danni per tutto il periodo di occupazione temporanea illegittima;
- in subordine, ed ove si dovesse ritenere applicabile la cosiddetta "accessione invertita" (occupazione acquisitiva), il risarcimento andrebbe determinato alla data di irreversibile trasformazione;
- ove poi venga esclusa la originaria illegittimità dell'intera procedura, il risarcimento andrà determinato per il terreno oggetto di occupazione "legittima" alla data di scadenza del termine di validità dell'occupazione, e per il terreno occupato "di fatto" dalla data di irreversibile trasformazione;
- è opportuno precisare che quanto asserito dal Comune nella nota del 2 maggio 200° è dei tutto infondato;
- l'esponente, negli anni 70' subì da parte della Provincia una occupazione **temporanea**, ma la procedura espropriativa non fu portata a compimento, e l'opera non fu realizzata;
- conseguentemente l'attore è rimasto proprietario del terreno, di cui (una volta scaduti i termini dell'occupazione da parte della Provincia) ha riacquisito anche il possesso materiale, tanto che ne era in possesso al momento dell'occupazione;
- egualmente è irrilevante l'accettazione dell'indennità avvenuta nel lontano 1991;
- è noto -invero- che "allorquando nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità intervenga un accordo tra il proprietario del bene ad esso assoggettato e la p.a. sull'ammontare dell'indennità dette accordo viene a caducarsi ed a perdere efficacia ove il procedimento, per essersi nelle more verificato il fenomeno della c.d. occupazione acquisitiva, non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio, atteso che le pattuizioni contenute in tale negozio si configurano quali atti integrativi del procedimento stesso e sono condizionate alla sua conclusione; con la conseguenza che l'obbligo di pagamento dell'amministrazione espropriante non trova più il suo momento genetico in tale negozio, ne può consistere nel solo tardivo versamento dell'indennizzo pattuito (sia pure con gli interessi per il ritardo), ma ha ormai titolo nell'occupazione acquisitiva dell'immobile che comporta l'obbligo del risarcimento del danno (Cass. 16.04.03 n.6009); "
- in sostanza, il raggiungimento di un accordo sulla misura dell'indennità non fa venir meno la necessità di chiudere la procedura espropriativa (con il decreto di esproprio, od un atto di cessione volontaria): in mancanza l'occupazione diventa illegittima;
- "l'efficacia dell'accordo sull'ammontare dell' indennità di espropriazione di cui all'art.26 l. 25 giugno 1865 n.2359, è condizionata alla conclusione del procedimento espropriativo e viene definitivamente meno quando il procedimento stesso non si concluda con l'adozione del decreto di esproprio" (Cass., sez.I., 18.10.01 n.12704).
- il risarcimento dei danni -trattandosi di occupazione usurpativa- va determinato in misura pari al valore venale dei suoli: non è applicabile il criterio di cui al comma 7bis dell'art.5 bis D.L. 333/92 e successive modificazioni (Cons Stato; Sez IV, 2.03.04 n.950);

- "la c.d. occupazione acquisitiva non si realizza nell'ipotesi (di occupazione c.d. usurpativa) in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi ovvero debba ritenersi giuridicamente inesistente per essere carente dei suoi caratteri essenziali tipici, fra i quali la prefissione dei termini richiesti dall'art.13 della l. n. 2359 del 1865 per il compimento dell'espropriazione e dei lavori, configurandosi in tal caso soltanto una mera occupazione detenzione illegittima dell'immobile privato inquadrabile nell'illecito di cui all'art.2043 c.c., con, in particolare, il conseguente diritto dell'interessato, il quale non intende conseguire la restituzione del bene, di ottenere l'integrale risarcimento del danno, senza applicazione del criterio riduttivo previsto dall'art.5 bis comma 7 bis (introdotto dall'art. 3 comma 65, della L. n.662/96) D.L. n.333/92 (conv., con modif, legge n.359/92) (Cass. Civ, Sez. I, 16.05.03 n. 7643):
- anche l'indennità di occupazione illegittima va determinato in rapporto all'intero valore venale dei suoli;
- in subordine (salvo gravame) il risarcimento va determinato applicando la suddetta norma:
- i suoli oggetto di causa sono tutti ricompresi nel centro abitato e sono edificatori;
- tutte le somme dovute a titolo di risarcimento costituiscono debitori valore, sicché le somme liquidate dovranno essere rivalutate fino al momento della decisione, e sulle somme progressivamente rivalutate sono dovuti gli interessi legali;
- gradatamente, l'esponente intende comunque ottenere tutto quanto gli compete a titolo di risarcimento e/o indennità di occupazione illegittima, per la perdita definitiva o temporanea dei suoli di sua proprietà;

Con riserva di meglio precisare la domanda, produrre ulteriori documenti e formulare nuova richieste istruttorie nei termini di rito

CITA

Il COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t., a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento all'udienza del 15 aprile 2005 ore di regolamento, con invito a costituirsi 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 cpc, ed a comparire nella medesima udienza dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis, con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e che in difetto si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On. Tribunale di Benevento:

- a. condannare il Comune di Benevento al pagamento di tutte le somme dovute in favore dell'attore per le causali indicate nella esposizione del presente atto, con rivalutazione monetaria ed interessi come richiesti;
- b. condannare il Comune al pagamento di spese, diritti ed onorario di causa con le maggiorazioni dovute per spese Generali, Cpa ed Iva.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile.

Si producono: 1. gli atti della procedura espropriativa citati nell'esposizione dei fatti; 2. titolo di proprietà; 3. certificato della Conservatoria dei PP.RR.II. da cui risulta l'inesistenza di trascrizioni contro nel ventennio 1970/1990.

Si chiede fin da ora la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la

esatta determinazione della consistenza del suolo (distinguendo tra quello compreso nel decreto di occupazione, e quello occupato *sine titulo*) e del valore di mercato del suolo.

Benevento, 27.01.05

f.to Avv. Roberto Prozzo

PROCURA

Nomino l'Avv. Roberto Prozzo mio rappresentante e difensore nel procedimento di cui al sopraesteso atto, per ogni fase, stato e grado, e per ogni procedimento connesso o consequenziale, compresa la fase esecutiva ed eventuali opposizioni.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Benevento alla Via Nicola da Monteforte, 5.

Benevento, 27.01.05

f.to Panza Pellegrine per ententica f.to Avv. Roberto Prozzo

Relazione di notifica

Ad istanza dell'Avv. Roberto Prozzo, nella indicata qualità io Sottoscritto Uff. Giud. presso il Tribunale di Benevento ho notificato il sopraesteso atto al COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to per la carica presso il Municipio, portandogliene copia conforme e consegnandola a mani";

- che la causa è stata ritualmente iscritta a ruolo al n.404/05 R.G. ed assegnata al G.I. Dr. Flavio Cusani per l'udienza del 18.04.05;
- che il convenuto COMUNE di BENEVENTO, in persona del legale rapp.te pro-tempore, si è ritualmente costituito in cancelleria in data 25.03.05 depositando comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo ex art.269 comma II cpc del seguente tenore letterale:

"TRIBUNALE DI BENEVENTO"

R. G. 404/05 - G.I. Dr. Cusani - Udienza 18.04.2005

Comparsa di costituzione e di risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo ex art.269, comma 2 cpc, per

Il COMUNE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato per la carica presso la casa Municipale con sede in Benevento alla Via Annunziata, Palazzo Mosti, rappresentato e difeso, in virtù di determinazione n.85 dell'11.03.05 e giusta mandato a margine di questo atto, dall'Avv. Raffaele Fusco, con studio e domicilio eletto in Benevento alla Via Cupa dell'Angelo,10,

- convenuto -

contro

PANZA PELLEGRINO (Avv.Roberto Prozzo)

- attore -

§1. Con atto di citazione notificato in data 28.01.2005 PANZA PELLEGRINO conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco pro-tempore e, sulla premessa di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in Benevento alla C.da Santa Clementina, riportato in catasto al foglio 46, particella 85, esteso ha1.27.10 -interessato dall'occupazione d'urgenza per la realizzazione dell'asse viario interquartiere ovest- chiedeva la condanna

del COMUNE di BENEVENTO al pagamento di tutte le somme per le causali indicate nell'atto di citazione, con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa.

§2. Il COMUNE di BENEVENTO, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, si costituisce in giudizio e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto in quanto infondato in fatto ed in diritto.

a. Difetto di legittimazione passiva

La vicenda espropriativa per cui causa ha avuto un *iter* diverso da quello ricostruito nell'atto di citazione.

Nell'anno 1974 la PROVINCIA DI BENEVENTO iniziava una procedura espropriativa per la realizzazione della Tangenziale Ovest, che prevedeva l'occupazione, tra gli altri, del terreno di proprietà di PANZA PELLEGRINO, riportato in cataste al foglio 46, particella 85, per una superficie di mq. 5.338 così come indicato nell'integrazione del piano particellare grafico e descrittivo di esproprio.

L'ENTE eseguiva, tramite l'Impresa Melpi, affidataria dei lavori di costruzione della strada, opere di sbancamento del terreno e altri interventi edilizi.

I lavori venivano interrotti, per cui l'opera non veniva realizzata e non veniva portata a compimento la procedura espropriativa.

Il PANZA rimaneva proprietario del terreno.

La PROVINCIA provvedeva a corrispondere ai proprietari dei terreni interessati dalla procedura l'indennità di esproprio e, tra questi, anche al PANZA, per l'intera superficie espropriata pari a mq 6.440.

Successivamente il COMUNE DI BENEVENTO, con delibera consiliare n.969 del 09.06.88, approvava il progetto di variante dell'asse viario interquartiere ovest e disponeva l'occupazione in via d'urgenza, tra gli altri, del terreno di proprietà dello stesso PANZA per una superficie di mq.4.600. Dava altresì atto che detta occupazione doveva avvenire entro tre mesi dalla data di esecutività della delibera e non doveva protrarsi oltre il limite di cinque anni e che nello stesso termine dovevano avviarsi e compiersi i relativi lavori.

In data 13.09.88 il COMUNE, a mezzo di propri tecnici incaricati, procedeva alla redazione dello stato di consistenza della particella per cui è causa (già interessata dall'occupazione della PROVINCIA di BENEVENTO).

Dopo quella data non è intervenuta alcuna rilevante opera (edilizia); di fatto il progetto deliberato non è stato realizzato sul terreno di proprietà PANZA. In pratica il convenuto COMUNE si è limitato ad occupare un terreno già interessato dai lavori eseguiti dalla PROVINCIA di BENEVENTO che aveva già operato l'irreversibile trasformazione dei luoghi.

Con nota del 04.02.1991 il COMUNE offriva all'attore il pagamento di un indennità di esproprio ignorando il precedente intervento della PROVINCIA di BENEVENTO, sottaciuto dallo stesso proprietario in sede di immissione in possesso (!).

Con nota del 08.05.97 la PROVINCIA DI BENEVENTO comunicava al COMUNE che il mappale 85 del foglio 46 di proprietà di PANZA PELLEGRINO era già stato occupato (dalla stessa Provincia) per i lavori della costruenda Tangenziale Ovest e che la relativa indennità era già stata

pagata con ordinativo di pagamento n.102.

Con deliberazione consiliare n.65 del 13.10.99 il COMUNE di BENEVENTO approvava definitivamente il progetto presentato dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE per il completamento della Tangenziale Ovest.

Dai piani di esproprio grafici e descrittivi della PROVINCIA DI BENEVENTO si evince che il terreno di proprietà PANZA, per una superficie di mq 5.338, è stato interessato dai lavori -oggi ultimati- della Tangenziale Ovest di Benevento eseguiti dalla PROVINCIA di BENEVENTO.

Pertanto nessuna ulteriore indennità e/o risarcimento danni è dovuto al PANZA.

In ogni caso, ogni eventuale diritto sarebbe prescritto.

b. Improposibilità delle domande

Ferma ed impregiudicata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto COMUNE per la completa estraneità alla vicenda, in via subordinata si eccepisce:

✓ L'improponibilità della domanda di indennità per occupazione illegittima.

Nella delibera consiliare n.969 del 09.06.88 di approvazione del progetto sono indicati i termini per il compimento della procedura espropriativa ex art.13 L.2359/1865 e, precisamente: "l'occupazione in via di urgenza dovrà avere luogo entro tre mesi dalla data di esecutività della presente e non dovrà protrarsi oltre il limite di 5 anni dalla data in cui essa avrà avuto luogo: ed entro lo stesso termine dovranno avviarsi e compiersi i relativi lavori".

Ne consegue che non ricorrono gli estremi della fattispecie di occupazione illegittima *ab origine* invocata da parte attrice.

✓ L'improponibilità della domanda di risarcimento danni.

La domanda di risarcimento danni conseguente è altresì improponibile e, comunque, in ogni caso il risarcimento, se ritenuto dovuto, va determinato in base ai criteri di cui al comma 7 bis dell'art.5-bis D.L. 333/92 e successive modificazioni, e non in base al valore venale dei suoli così come richiesto dall'attore.

✓ L'improponibilità della domanda di risarcimento da "accessione invertita".

Il terreno di proprietà del PANZA non è stato irreversibilmente asservito al pubblico interesse ad opera del convenuto COMUNE, pertanto nessuna indennità e/o risarcimento è da questi dovuto.

In ogni caso l'indennità di esproprio offerta nel '91 dal COMUNE non è dovuta in quanto già percepita dall'attore con il pagamento effettuato dalla PROVINCIA di BENEVENTO che, si ripete, aveva già espropriato la stessa superficie poi occupata dal convenuto.

Pertanto il COMUNE di BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, come innanzi rappresentato e difeso, dichiara di voler chiamare in causa, quale terzo, l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Benevento alla Rocca dei Rettori, per le causali indicate al punto 2., ai sensi dell'art.269, comma 2° cpc e, per l'effetto, Chiede che l'On. G.I. Voglia emettere decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto del

termine di cui all'art.163 cpc. Tanto premesso

Conclude

- 1. in rito ed in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Benevento alla Rocca dei Rettori per le causali di cui al punto 2 e, quindi, ai sensi dell'art.269, comma 2° cpc, emettere decreto di differimento dell'udienza di prima comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine di cui all'art.163 cpc bis cpc;
- 2. nel merito, in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del COMUNE di BENEVENTO;
- 3. in subordine, rigettare la domanda proposta nei confronti del COMUNE di BENEVENTO, infondata in fatto ed in diritto;
- 4. in via ancora più gradata, dichiarare l'improponibilità delle domande così come formulate nei confronti del COMUNE di BENEVENTO per le causali di cui al punto 2, con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa.

In via istruttoria:

1

• Si chiede che venga conferito al CTU anche l'incarico di: "Accertare se è vero che i lavori di cui alla delibera consiliare n.969 sono stati eseguiti nel terreno di proprietà Panza".

Con riserva di precisare o modificare le eccezioni e le conclusioni già proposte, di articolare richieste istruttorie e produrre ulteriori documenti.

Si producono: atti e documenti come da indice del fascicolo.

Benevento, 24 marzo 2005

f.to Avv. Raffaele Fusco"

- che il G.I., Dr. Flavio Cusani, con ordinanza del 29.03.05 ha autorizzato il convenuto a chiamare in causa il terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c; ha differito l'udienza del 18 aprile 2005, fissando l'udienza di prima comparizione per il 6 luglio 2005;

Tanto premesso il COMUNE di BENEVENTO, come sopra rappresentato domiciliato e difeso,

CITA

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Benevento alla Rocca dei Rettori, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, all'udienza del <u>6</u> <u>LUGLIO 2005</u>, G.I. Dr. Flavio Cusani, ore di regolamento, con invito a costituirsi 20 giorni prima di detta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., e con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. e che in mancanza si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le richieste e le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo ex art. 269 comma II cpc innanzi integralmente trascritta.

Con ogni salvezza.

Benevento, 4 aprile 2005

avv. Rhffaele Fusco

RELATA DI NOTIFICA

Addì , in Benevento, ad istanza dell'Avv. Raffaele Fusco, come sopra domiciliato e nella indicata qualità, lo sottoscritto Aiut.Uff.Giud. presso il Tribunale di Benevento, ho notificato il sopra esteso atto di citazione a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Benevento alla Rocca dei Rettori, ivi portandogliene copia conforme e consegnandola a mani di

A MANI DI 20 2000 IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO

ALLA RICEZIONE ATTI

-7 APR. 2005

TRIBUTIALE DI BENEVENTO
PROPREDI FALCO
Unividio Giudiziano (B3)